

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

(23^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto »
(683) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 257, 265, 266, 268, 269, 270
BOSI	266
BOSIA	266, 268
BRASCHI	267
CARELLI	259, 264, 265, 266, 270
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	261, 263, 264, 267, 268, 269, 270
DI ROCCO	267, 269
FANTUZZI	264
FERRARI	258
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	260, 261, 264, 265, 266, 267, 270
MONNI	259, 261, 263, 265, 267
PETTI	264, 266, 269
SALARI	267
SALOMONE	258, 263, 264, 266, 268, 269, 270
SPEZZANO	258, 264, 265, 266, 268, 269

La seduta è aperta alle ore 19,10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Men-

ghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Intervengono i Ministri di grazia e giustizia De Pietro e dell'agricoltura e delle foreste Medici, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto »
(683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, del quale sarò io stesso relatore.

Questa di oggi, onorevoli colleghi, è una seduta di carattere straordinario che si è resa necessaria per discutere questo disegno di legge la cui urgente approvazione appare evidente a tutti, specie dopo il rinvenimento, come ci è stata data notizia, di migliaia di ettolitri di vino artificiale. Ma non solo da oggi sappiamo che il Ministero si sta occupando della repressione delle frodi nella fabbricazione artificiale del vino. Infatti il Ministro dell'agricoltura, rispondendo il 27 aprile scorso ad una interrogazione che io — facendomi interprete del pensiero della 8^a Commissione del Senato — gli avevo rivolto per conoscere quali mezzi adoperava per la repressione rapida ed energica delle frodi nella fabbricazione del vino, diede dei dati veramente così

drastici, così impressionanti che certamente io, come vostro Presidente, restai assai toccato.

Noi, voi lo sapete, abbiamo parlato parecchie volte di una legge speciale, e la Commissione nella passata settimana presentò un ordine del giorno chiedendo il provvedimento che oggi la Commissione stessa è chiamata ad approvare.

Il Ministro dell'agricoltura, come ci aveva promesso nella seduta passata, ha presentato questo disegno di legge a tempo di primato. Io dovrei fare una breve relazione, ma vi dico subito che il progetto di legge è così chiaro e risponde ai nostri desideri così esaurientemente che non vale la pena che ve ne faccia l'illustrazione articolo per articolo.

In definitiva a che cosa tende il progetto di legge? Tende a quello che noi unanimemente abbiamo desiderato, cioè che si rincrudiscano le pene contro i frodatori, contro i fabbricatori artificiosi, diciamo così, del vino italiano.

Voi sapete quale danno il vino genuino ha per questa concorrenza in Italia e quale danno soprattutto ne riceve la fama del vino italiano all'estero; e lo stesso Ministro ci diceva di aver trovato in qualche cittadina straniera il vino di Orvieto che invece da Orvieto non era partito affatto.

Penso che dopo una breve discussione generale vogliate senz'altro passare alla discussione degli articoli.

Rendo infine noto che la seconda Commissione permanente, cui era stato affidato dalla Presidenza del Senato l'incarico di dare il proprio parere su questo disegno di legge, si è così espressa: « La 2ª Commissione permanente, preso in esame il disegno di legge n. 683, esprime parere favorevole all'inasprimento delle pene ed a quant'altro attiene alle sanzioni punitive contenute nel disegno di legge in oggetto.

« Questo perchè la gravità delle frodi che si commettono nella preparazione dei vini consigliano particolare severità ».

FERRARI. Prima che si inizi questa discussione, interprete dei sentimenti delle popolazioni da me rappresentate e specialmente di quelle della provincia di Lecce, che hanno sollecitato l'emanazione di un provvedimento per reprimere le frodi in materia di fabbricazione

del vino, volgo un plauso al Ministro dell'agricoltura onorevole Medici, e mi dichiaro sempre solidale per tutte quelle iniziative che egli intenda prendere a difesa dell'agricoltura.

SPEZZANO. Noi abbiamo già raggiunto un accordo con l'onorevole Ministro per quel che riguarda la legge fondamentale sui vini.

Su questo disegno di legge noi siamo sostanzialmente d'accordo; riteniamo però che vi siano parecchie formulazioni non precise e pensiamo che sia un po' difficile in sede di Commissione poter eliminare, in breve spazio di tempo, tutti questi piccoli inconvenienti di forma che si spiegano col fatto che il Governo ha dovuto preparare il disegno di legge in una nottata.

Riterrei che tutto quanto riguarda questioni di forma venisse risolto in sede di coordinamento in un secondo tempo.

Fatte queste dichiarazioni di natura generale, vorrei rilevare come il disegno di legge preveda tre ordini di reati: un primo per la fabbricazione, un secondo per quel che riguarda la detenzione delle sostanze che debbono servire alla fabbricazione, un terzo reato per quel che riguarda la immissione in commercio e la vendita dei vini falsificati.

Per che riguarda le pene, vi è l'articolo 6 che prevede che il giudice ordini, con la condanna, la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, e questo è precisato che può avvenire in casi di particolare gravità.

Manca peraltro nel disegno di legge una ipotesi che, secondo me, va prevista e su cui mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi.

SALOMONE. È il caso di recidiva; ho redatto anch'io un articolo per questa ipotesi.

SPEZZANO. Il collega Salomone mi ha preceduto, da quel bravo avvocato che è. Vorrei proporre un articolo 6-bis così formulato: « Nei casi di recidiva che rivestano carattere di particolare gravità, il giudice ordina la confisca dello stabilimento e delle macchine ».

Vorrei arrivare a questo concetto della confisca per far sentire ai sofisticatori la importanza della legge. Le pene previste non sono gravi: vi è solo la facoltà concessa, a norma

dell'articolo 6, per i casi di particolare gravità. Evidentemente, se vi sono casi di particolare gravità e di recidiva contemporaneamente, io ritengo opportuno che si ricorra ad una pena diversa e la confisca potrebbe essere il metodo più efficace.

Detto questo, non vale nemmeno la pena di mettere in evidenza l'importanza del disegno di legge. Noi voteremo pertanto a favore.

CARELLI. Mi compiaccio per il fatto che il Ministro ha mantenuto fede alla promessa di presentare entro brevissimo tempo un disegno di legge di questo genere, e credo che i nostri cortesi oppositori si trovino sullo stesso piano.

Però faccio una osservazione all'onorevole Ministro che all'articolo 2 del disegno di legge in discussione è detto che il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario territorialmente competente, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

Questo Istituto normalmente è molto distante dalle provincie interessate. Gli Istituti in questione hanno un incaricato specializzato, il quale fa parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, incaricato che dovrebbe risiedere presso l'Istituto stesso e quindi essere inviato nelle zone più o meno interessate. Ora questo accentramento delle attività per la repressione delle frodi in agricoltura comporta un ritardo nel rilevamento di tutto ciò che può essere necessario per reprimere il più tempestivamente possibile le frodi stesse. Sarebbe quindi opportuno che l'incaricato risiedesse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, tanto più che l'incaricato fa parte dell'Istituto stesso, e che l'Istituto, attraverso questo incaricato, agevolasse l'opera e dell'individuo e dell'organizzazione periferica del Ministero dell'agricoltura.

Fatta questa breve osservazione, io mi propongo di non presentare alcun emendamento, facendo però rilevare che il provvedimento

si riferisce soltanto alle penalità, mentre sarebbe stato opportuno apportare una modifica — in analogia a quel che si è fatto per l'aceto — relativamente al controllo del movimento delle materie zuccherine nel territorio nazionale, movimento che dovrebbe essere regolato attraverso bollette di accompagnamento.

Vorrà dire che in prosieguo di tempo apporteremo con la legge fondamentale altri emendamenti, ma in questo momento propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo che ci è stato presentato.

MONNI. Onorevoli colleghi, io non ho avuto molto tempo a disposizione, come non lo avete voi, per poter esaminare, come sarebbe stato opportuno, questo disegno di legge, per cui cercherò di essere brevissimo.

Pochi minuti fa, insieme con il collega Salari, siamo andati in biblioteca per consultare il Codice penale e per leggerci il decreto-legge sulle frodi del 1925. Ora, io osservo che le norme dettate e le precisazioni esistenti nel decreto 15 ottobre 1925 sono molto ma molto più gravi di quanto non siano le disposizioni di questo disegno di legge che ora è in discussione.

Poichè la finalità che ci siamo proposti è quella dell'inasprimento adeguato delle sanzioni penali, osservo che mentre l'articolo 4 del disegno di legge in esame, stabilisce che chi vende o mette in commercio prodotti di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 10.000 per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000, l'articolo 516 del Codice penale per questa fattispecie dice precisamente: « Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 80 mila ».

Quindi mi sembra che noi non abbiamo inasprito, anzi abbiamo alleviato le pene perchè, ove si applicasse l'articolo 516 del Codice penale, la pena può essere o della reclusione o della multa.

D'altra parte, o vi è una sostituzione o vi è una modificazione di quell'articolo del Codice penale. Una ripetizione non può essere: è questo un concetto squisitamente giuridico. O

è necessaria questa norma o non è necessaria: se la riteniamo necessaria, e cioè vogliamo inasprire la pena, evidentemente dobbiamo dettare una norma che aggravi la pena prevista dall'articolo 516 del Codice penale, perchè per lo stesso fatto non possiamo che applicare identiche pene.

Ora io dico questo: perchè molto più brevemente noi non ci riferiamo alle norme dettate dal decreto sulle frodi e diciamo, semplicemente che tutte le pene previste in questo decreto sono aggravate in una determinata misura, vale a dire, per esempio, che la reclusione è portata da sei mesi ad un anno, e le multe sono moltiplicate per i coefficienti che crederemo opportuni?

Vorrei richiamare la vostra attenzione su quello che dispone, tra l'altro, il decreto del 1925, che prevede le sofisticazioni dei vini e di altri prodotti e la repressione delle frodi nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

A proposito dei vini, c'è la definizione precisa di vino genuino e si stabiliscono pene anche per chi prepara vini destinati non al commercio interno ma destinati alla esportazione. Sono previsti in questo decreto tutti i casi possibili di adulterazione.

Ora, abbiamo veramente la necessità di stabilire qui, in questo disegno di legge, questi articoli, quando abbiamo già una disposizione di legge in applicazione, non abrogata, di cui in sostanza intendiamo solo aggravare le pene? È un concetto che espongo in linea generale. Ho letto tutto il decreto di cui ora sto parlando e ho visto che non c'è — come dicevo — alcuna ipotesi che non sia stata prevista: le varie forme di vendita, di preparazione, di sofisticazione e le pene previste per i singoli casi. In tutti i casi di sofisticazione noi possiamo sempre invocare, e gli agenti della polizia giudiziaria, o della finanza e i vigili sanitari possono invocare, l'applicazione dell'articolo 516 del Codice penale, con la conseguenza dell'adozione della reclusione e non già della sola multa.

Sono ansioso, onorevoli colleghi, di conoscere quel che ci diranno in merito l'onorevole Ministro della giustizia e l'onorevole Ministro dell'agricoltura. Se sono in errore, sarò ben

lieto di accogliere anche il rimprovero per la mia ignoranza eventuale.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Darò una risposta di carattere essenzialmente pratico all'onorevole Monni e ai colleghi che mi faranno l'onore di ascoltarmi.

Da sei mesi abbiamo intensificato il nostro lavoro per la repressione delle frodi. Quindi, onorevole Monni, in questo periodo di tempo abbiamo applicato le leggi esistenti, ci siamo trovati però in moltissimi casi nell'impossibilità di poter operare perchè delle leggi non davano armi sufficienti per poter procedere. Infatti esse non parlano del vino, parlano in generale di prodotti. Nell'articolo 1 del disegno di legge che qui si discute si dice in maniera molto precisa che cosa deve avvenire perchè una persona che compie un determinato atto sia suscettibile di essere punita. Stabilisce infatti l'articolo 1 che chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, ivi compresi i vini speciali, il vermouth e gli aperitivi a base di vino, impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelli provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, compresa tra le sostanze vietate l'uva passa, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

È chiaro che con questo articolo cesserà qualunque desiderio di sofisticazione, perchè la pena è tale da togliere la convenienza economica al processo di sofisticazione.

Questo è il fatto nuovo che, a mio giudizio, risulterà veramente efficace.

Non è stato facile definire che cosa sia il vino genuino, ma dopo lunghe discussioni si è trovato che l'articolo 1 forniva un'arma estremamente efficace. Perchè o il vino è fatto con l'uva, ed allora tutto va bene, ma se è fatto con sostanze diverse, compresi anche i vinelli (fuori però di certe circostanze), è considerato vino sofisticato.

Crediamo intanto di aver trovato una procedura che ci dà un'arma immediata; se la chimica diventa sempre più scaltrita, lo diventa nei due sensi, nello scoprire cioè la fro-

de ed anche nell'evitare che la frode stessa sia scoperta.

Desideravo dare solo questi chiarimenti in attesa di quelli più profondi, di natura giuridica, che ci darà l'onorevole Ministro della giustizia.

MONNI. L'onorevole Ministro dell'agricoltura ha osservato che il decreto-legge del 1925 stabilisce delle disposizioni sulle sofisticazioni in linea generale.

Su questo punto bisogna che ci intendiamo. In quel decreto vi è proprio il Capo II che tratta esclusivamente dei vini, e vi sono anche le penalità di cui agli articoli 51, 52 e 53 esclusivamente per i vini.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Scusi se la interrompo, onorevole Monni, ma desidero dirle che questo disegno di legge è stato preparato da specialisti nell'indagine delle sofisticazioni, i quali hanno applicato chi sa quante volte quel decreto. Evidentemente debbono averlo trovato insufficiente, perchè va da sè che quando c'è una legge veramente efficace, nessuno pensa di farne un'altra.

MONNI. Ritengo che possa essere utile leggere l'articolo 52 del decreto-legge 15 ottobre 1925 il quale dice: « Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini alcoolici, comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, è punito con la multa non minore di lire 500.

Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini e chiunque detiene senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini ».

L'articolo 53 stabilisce che: « Chiunque detiene vinacce ... è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 2.000 ». Secondo l'articolo 55: « Qualora le infrazioni alle disposizioni del presen-

te decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata ». E continua di questo passo fino all'articolo 63.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma, senatore Monni, il decreto-legge 15 ottobre 1925 rappresenta la legge normale per la repressione delle frodi. Negli stessi convegni da me provocati si è chiesta questa integrazione.

MONNI. Io ho creduto bene di richiamarne alcune disposizioni perchè non è la prima volta che si fanno delle nuove leggi dimenticando che già ve ne sono altre che disciplinano la stessa materia. Perciò ritengo sia giusto tener conto, oltre che delle finalità che ci proponiamo di raggiungere con le nuove norme, anche di quelle già esistenti, modificate come la Commissione desidera.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono dell'opinione che il provvedimento non poteva essere congegnato diversamente da quello che si è fatto. Bisogna tener presente che questo provvedimento è contro i vini industriali. Non occorre che dica agli onorevoli colleghi che i vini industriali hanno ormai preso una tale diffusione che è difficile capire quando si beve del vino industriale o del vino di succo d'uva, dato che l'industria ha trovato il modo di preparare delle sostanze che corrispondono esattamente a quelle che si ricavano naturalmente.

L'articolo 1 era stato formulato originariamente nel modo seguente: « Chiunque prepara a scopo di vendita ». Fu a mia richiesta che il Ministro dell'agricoltura mutò la dizione in quella di « prepara a scopo di commercio » perchè la vendita non è che uno degli atti del commercio; e basta considerare la doppia ipotesi contemplata nel progetto di legge per accorgersi che altra cosa è la preparazione a scopo di commercio, altra cosa è l'ipotesi di colui che « pone in vendita », come spiegherò appresso.

L'onorevole Monni dice: con questo disegno di legge non avete fatto altro che modificare le sanzioni che sono già previste in un de-

creto-legge del 1925 e nel Codice penale. Ma il Codice penale all'articolo 516 dispone alcune sanzioni che si riferiscono alle ipotesi del titolo VIII: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ». Il capo II, nel quale è compreso l'articolo 516, si occupa precisamente dei delitti contro l'industria e il commercio.

Ora, qui, non si vuole punire la frode in commercio, si vuole punire una determinata situazione, ormai invalsa nell'uso della fabbricazione di questi vini. Ecco la ragione per la quale, all'articolo 1, si prevede l'ipotesi di colui il quale « prepara » i vini. Basta il caso della preparazione perchè si concorra nella sanzione prevista dalla legge, sanzione che non può essere diversa da quella prevista in questo disegno di legge; vale a dire una sanzione di carattere pecuniario. Secondo l'articolo 4 è punito non colui che prepara, ma colui che pone in vendita. Tanto è vero che si è prevista la doppia ipotesi della vendita dolosa destinata dalla vendita colposa, perchè può darsi benissimo che una persona metta in vendita vino industriale ignorando che si tratti di vino industriale, e lo ponga in vendita per colpa, come vino naturale.

La questione della sofisticazione, per quanto si riferisce alla genuinità, deve essere ben considerata. Con l'articolo 516 si vuol punire colui che si serve di sostanze non genuine o che pone in vendita, o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Nel caso di cui noi ci occupiamo la genuinità non c'entra, non importa nulla, perchè tutte le sostanze che possono essere state impiegate per la preparazione del vino industriale possono essere di per se stesse genuine; non si vuole invece che questo vino industriale soffochi la produzione del vino naturale. Insomma la distinzione è tra la produzione di vino industriale e di vino naturale.

A noi interessa che si emanino delle disposizioni che rendano addirittura antieconomica, come diceva autorevolmente il ministro Medici, la produzione del vino industriale.

Quindi le sanzioni del Codice penale restano inalterate. Colui il quale pone in vendita un vino che non corrisponda alle caratteristiche della genuinità, per quanto si riferisce ai suoi elementi di sostanze alimentari, è sempre pas-

sibile della sanzione di cui all'articolo 516. Ma qui si vuole punire da una parte la preparazione, la quale contiene in se stessa il pericolo della messa in vendita, dall'altra la messa in vendita di questo vino industriale che come tale non è considerato e non poteva essere considerato una sostanza genuina agli effetti dell'alimentazione. Tanto è vero che l'articolo 516 è contenuto nel titolo dei delitti contro l'industria. Ora che l'industria abbia provveduto anche alla preparazione dei vini industriali, è un fatto che non si può negare. In questa ipotesi, vale a dire nel caso previsto dal disegno di legge, non si vuol punire il delitto che si commette contro l'industria, ma si vuol reprimere una certa determinata industria che viene a ferire degli interessi generali della popolazione, poichè, nelle condizioni in cui noi ci troviamo, sembra che sia economicamente più che difendibile il diritto di coloro che producono il vino naturale e non industriale. Sicchè l'articolo 516 resta immutato.

Se, per esempio, questo vino non solo è industriale e come tale vietato, ma contiene anche delle sostanze che importano la non genuinità dei prodotti alimentari si incorre nell'ipotesi dell'articolo 516.

E non dobbiamo dimenticare che nel Codice vi è la disposizione dell'articolo 515 riguardante la frode in commercio, la quale consiste nel caso di colui che nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, quantità, qualità diversa da quella dichiarata o pattuita. Supponiamo il caso che preoccupa il senatore Monni che, ad esempio, Tizio domandi vino e gli sia dato vino industriale laddove era contrattato vino naturale prodotto da succo d'uva. È chiarissimo che in tal caso si commette la frode in commercio, ma questo è un caso che si riferisce all'applicazione del Codice penale. Qui non si prevedono queste ipotesi, ma si vuole intervenire perchè una certa industria che si ritiene cagionevole di danno per la economia nazionale sia stroncata. Questo è lo scopo del disegno di legge; quando si dice di rendere antieconomica questa produzione, l'antieconomicità dipende dalla sanzione pecuniaria che viene imposta a coloro che producono questi

vini. Pertanto mi pare che il disegno di legge risponda a tutte le giuste richieste. E quando poi si va all'articolo 5: « Chiunque, a scopo di commercio prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire centomila per ogni quintale di prodotto sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire duecentomila », questo caso di sofisticazione non poteva essere altrimenti previsto perchè non sarebbe assolutamente da considerarsi rientrante nella considerazione del Codice penale perchè l'impiego di acido acetico non può essere considerato come l'impiego di una sostanza non genuina, che di per se stessa non corrisponda ai caratteri della genuinità: è sofisticato invece il prodotto che si viene a formare con la intrusione dell'acido acetico che però di per se è una sostanza che si produce genuinamente.

Con queste delucidazioni mi sembra che il collega Monni possa accettare il disegno di legge che, lo ripeto per l'ultima volta, si propone semplicemente lo scopo di stroncare la preparazione e quindi anche la messa in vendita dei vini a carattere industriale.

Aggiungo infine che quando tre anni or sono ci occupammo di questa questione a Lecce, dove maggiormente si sentiva il disagio della preparazione di questi vini industriali, io domandai se non ricorressero delle ipotesi previste dal Codice contro l'igiene e la sanità pubblica, mi si rispose che effettivamente questi vini industriali, dal punto di vista dell'alimentazione, della salute, non producono assolutamente alcun effetto nocivo. Il vino industriale è un vino come tutti gli altri, risponde a tutte le caratteristiche del vino naturale.

È chiaro che quando il concetto del disegno di legge si restringe a questi termini non possono esservi difficoltà nell'accertarlo.

MONNI. Posso convenire che, date le norme del Codice penale sul concorso di reato e di pena, si possono applicare e le une e le altre. Ma ho anche osservato che il decreto del 1925 all'articolo 52 prevede il caso dell'articolo 4 di questo disegno di legge: in questo caso non è possibile l'applicazione di quelle norme.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è di estrema evidenza che questa legge è

proprio a difesa della genuinità dei vini, senatore Monni!

SALOMONE. Gli uffici del Ministero dell'agricoltura da parecchio tempo hanno cercato di reprimere le frodi trovando ostacoli insuperabili nella ricerca dei frodatori. Sul fatto che il disegno di legge presentato non sia il massimo della precisione legislativa possiamo essere d'accordo. Forse sarebbe occorso uno studio maggiormente attento, ma per uno studio più attento sarebbe stato necessario aver il tempo di coordinare le norme di questo disegno di legge con le norme ampie, numerose e precise del decreto-legge a cui ha fatto riferimento il collega Monni del 15 ottobre 1925 che, all'articolo 3, definisce « vino » il prodotto della fermentazione alcolica dei mosti di uva fresca o leggermente appassita in presenza o in assenza di vinacce, all'articolo 18 dice cosa si deve intendere per aceto, e all'articolo 19 stabilisce il divieto della vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico. Certamente chi ha redatto questo disegno di legge ha tenuto presente il decreto-legge del 1925. D'altra parte le leggi hanno una importanza formale ed una importanza sostanziale, e soprattutto devono raggiungere un fine psicologico. Certamente oggi, nell'urgenza dalla quale siamo presi, non è possibile redigere una legge perfetta: naturalmente però si faranno i necessari rilievi nell'esame dei singoli articoli.

Io mi permetto di dissentire dall'interpretazione dell'articolo 516 del Codice penale, data dal Ministro della giustizia. Non è il caso ora di vedere se con l'articolo 516 si vuol colpire la messa in vendita, o quando si parla di prodotti non genuini, se la genuinità si riferisce al risultato dei prodotti oppure ai coefficienti di questi prodotti. Io ritengo che quando si parla di prodotti non genuini ci si riferisca a ciò che non è vino. Pertanto ritengo che chi vende questo vino non genuino, questo vino industriale si espone alla rigorosa sanzione dell'articolo 516. Comunque ritengo che noi possiamo tranquillamente approvare questo disegno di legge con qualche eventuale modifica.

Io proporrei, per quanto riguarda la chiusura degli stabilimenti, cantine o magazzini, di deposito di vino, prevista dall'articolo 6, di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª SEDUTA (28 luglio 1954)

dare l'autorizzazione al Prefetto di provvedere a tale chiusura non appena presentata la denuncia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel testo originario del disegno di legge si era preveduto di concedere appunto tale facoltà al Prefetto, ma il Prefetto — come è noto — non può agire che in linea amministrativa. Mi permetto di far osservare che trattandosi di un reato denunciato all'Autorità giudiziaria, il provvedimento relativo non può essere che predisposto dall'Autorità giudiziaria, altrimenti interferirebbe l'azione dell'Autorità amministrativa in quella dell'Autorità giudiziaria.

PETTI. L'onorevole Salomone diceva che di questi tempi è difficile fare una legge perfetta. Siamo d'accordo, però noi dobbiamo sforzarci di fare una legge che, se non sia perfetta, sia almeno accettabile e tenda a realizzare gli scopi che ci siamo proposti.

All'inizio della relazione che accompagna il disegno di legge è detto che « Nell'ultimo scorcio della presente campagna vinicola si è constatato un preoccupante e rapido dilagare delle frodi nel settore vinicolo con gravi ripercussioni di carattere economico e sociale ».

Pertanto, sono dell'avviso che le osservazioni fatte dal collega Monni siano meritevoli della più grande comprensione da parte nostra e ritengo che questo disegno di legge, che tutti siamo disposti ad accettare, debba essere modificato o per meglio dire coordinato, sia con le norme del Codice penale, sia con le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 ottobre 1925.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quello che vogliamo ottenere con questo disegno di legge è stato detto in maniera chiarissima: si punisce con una penalità pecuniaria e con la chiusura dei locali chiunque non si attenga alle norme di legge nella produzione del vino.

FANTUZZI. Dato che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce penalità anche per chi impieghi prodotti ad azione antisettica o anti-fermentativa, che fine fanno i vini per i quali è consentito l'uso di anidride solforosa?

CARELLI. L'uso dell'anidride solforosa è consentito.

SPEZZANO. Causa la fretta con la quale abbiamo affrontato questa discussione, non ho avuto il tempo di esaminare il decreto-legge del quale ha parlato il collega Monni. Verrei meno ad un dovere di onestà se non dicessi che le osservazioni del collega Monni mi hanno impressionato e se non aggiungessi che le argomentazioni del Ministro di grazia e giustizia e del collega Salomone non mi hanno affatto convinto.

In definitiva il collega Monni poneva due questioni precise e chiare: in primo luogo che esiste già un provvedimento che regola la materia e prevede gli stessi reati previsti dal disegno di legge in discussione; ed inoltre che il decreto-legge che prevede questi stessi reati stabilisce delle pene maggiori.

SALOMONE. Il decreto-legge no, perchè le pene pecuniarie sono irrisorie.

SPEZZANO. Ma il collega Monni ha parlato anche di reclusione. Comunque ci troviamo nella necessità non più di dettare norme di coordinamento, ma di precisare in modo chiaro che il disegno di legge in discussione non distrugge l'altro già esistente.

CARELLI. C'è l'articolo 1 del disegno di legge che fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rammento al senatore Spezzano un passo della relazione ministeriale che dice:

« Per l'accertata ragione di urgenza e di grave necessità, e in attesa che il complesso problema della revisione ed aggiornamento delle disposizioni contemplate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, riguardante la preparazione ed il commercio del vino e di altri prodotti agrari, possa avere completa soluzione con organico provvedimento di legge, si è ritenuto opportuno predisporre subito un disegno di legge per inasprire adeguatamente le sanzioni penali a carico degli autori delle frodi suddette ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª SEDUTA (28 luglio 1954)

MONNI. Io contesto che si inaspriscano le sanzioni penali, perchè l'articolo 52 del decreto-legge del 1925 rimane validissimo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma lei non può contestare il fatto che, in base alle leggi vigenti, non possiamo nè chiudere gli stabilimenti nè punire con 100 mila lire di multa per ogni quintale di prodotto sofisticato.

La riforma organica del decreto-legge del 1925 è un grosso problema tecnico e giuridico che il Governo spera di sottoporre presto al Parlamento. Ma stiamo andando incontro alla vendemmia e, tenuto conto della favorevole congiuntura di prezzi, che dura poco, c'è adesso chi ha convenienza a produrre il vino artificiale. E non avete ancora dimostrato che oggi il Governo abbia uno strumento efficace per reprimere le sofisticazioni.

CARELLI. Concordo con l'onorevole Ministro, nel senso che con questo disegno di legge inaspriamo effettivamente le pene.

Il ministro De Pietro ha fatto una finissima distinzione. Il problema dovrebbe essere tutto impostato sulla genuinità dei vini, e la genuinità dei vini è data non solo dal prodotto finale, ma anche dagli ingredienti che utilizziamo nella composizione del vino stesso. La genuinità del prodotto è quindi ciò di cui dobbiamo tenere conto in linea principale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli:

Art. 1.

Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, ivi compresi i vini speciali, il vermouth e gli aperitivi a base di vino, impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diversi da quelli provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, compresa tra le sostanze vietate l'uva passa, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Alla stessa penalità soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica.

SPEZZANO. Propongo anzitutto che si sopprimano, nel primo comma dell'articolo, le parole « ivi compresi ». Inoltre, per ragioni di forma, mi sembra che si dovrebbe modificare convenientemente il periodo che dice « provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, compresa tra le sostanze vietate l'uva passa ». Quest'ultima frase suona molto male; si potrà comunque provvedere in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la soppressione delle parole « ivi compresi », contenute nel primo comma, proposta dal senatore Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge testè modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario territorialmente competente, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciato all'Istituto predetto.

Chi omette la denuncia nel termine stabilito è punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

SPEZZANO. Anche in questo articolo ritengo che, per ragioni di forma, sarebbe opportuno introdurre un emendamento nel senso di dire: « Il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incari-

cato ecc. »; e conseguentemente si dovrebbero sopprimere le parole: « territorialmente competente ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Spezzano, di aggiungere dopo le parole: « dell'Istituto » le altre: « competente per territorio » e di sopprimere, di conseguenza, le parole: « territorialmente competente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

È punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo, in stabilimenti vinicoli, cantine, magazzini di deposito di vino:

a) uva passa e suoi derivati, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

b) sostanze antisettiche, antifermentative o antibiotiche non consentite dalle vigenti disposizioni;

c) vinelli.

PETTI. Questo articolo punisce con la multa da lire 50.000 a lire 300.000 chiunque detenga in stabilimenti vinicoli, cantine, magazzini di deposito di vino, uva passa, sostanze antisettiche e così via. Mi sembra che si possa evitare la pena sostenendo che tali prodotti erano detenuti al di fuori di stabilimenti, magazzini e cantine; propongo pertanto che si sopprimano le parole « in stabilimenti vinicoli, cantine, magazzini di deposito di vino ».

SPEZZANO. Il punto b) dell'articolo dice: « b) sostanze antisettiche, antifermentative o antibiotiche non consentite dalle vigenti disposizioni »; ciò in contrasto con la dizione del secondo comma dell'articolo 1 che mette in evidenza i prodotti ad azione antibiotica. Credo necessario modificare, per armonia, il pun-

to b) in questo senso: « b) sostanze antisettiche, antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonché prodotti ad azione antibiotica ».

CARELLI. Concordo senz'altro con il senatore Spezzano.

BOSIA. Desidero che sia chiarito un punto. La lettera c) dell'articolo punisce chi detenga vinelli.

Ora, è consuetudine ben nota al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che in Piemonte, come in molte altre regioni, si detiene, da parte dei piccoli produttori, vinello ad uso personale. È vero che il primo comma dell'articolo dice chiaramente « senza giustificato motivo » ma deve essere ben chiaro che nel caso da me prospettato non si incorre in alcuna punizione. Diversamente si potrebbe modificare la lettera c) in tal senso: « c) vinelli in quantità superiori alle necessità familiari ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'espressione « senza giustificato motivo » contenuta nel primo comma è senz'altro più estesa. La preoccupazione espressa dal senatore Bosia è la preoccupazione di tutti coloro che vivono in campagna e che non vogliono noie del tipo di quelle che potrebbero derivare da un testo di legge di questo genere. Ma viviamo in regime democratico, e la tolleranza è senz'altro maggiore della severità. Dato che c'è l'inciso « senza giustificato motivo » il senatore Bosia può stare sicuro che nessuno che detenga vinello per uso familiare sarà mai disturbato.

BOSI. Riconosco che esistono preoccupazioni da parte dei contadini; desidero però osservare che uno dei sistemi attraverso i quali si produce vino sofisticato è quello di adoperare le vinacce.

SALOMONE. Sarà opportuno aggiungerle, e del resto sono già considerate nel decreto-legge del 1925.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione, nella prima parte dell'articolo, delle parole: « in stabilimenti vinicoli, cantine, ma-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª SEDUTA (28 luglio 1954)

gazzini di deposito di vino » proposta dal senatore Petti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione, alla lettera b), delle parole: « o antibiotiche » e l'aggiunta delle altre, alla fine della lettera b): « nonchè prodotti ad azione antibiotica ». Tali emendamenti sono proposti dal senatore Spezzano. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'aggiunta delle parole: « e vinacce » proposta dai senatori Bosi e Salomone alla lettera c).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto infine ai voti, nel testo ora modificato, l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'articolo 1, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta di un terzo.

DI ROCCO. Mi sembra che l'espressione « Chiunque vende ... i prodotti di cui all'articolo 1 è punito » non sia esatta, dato che all'articolo 1 si fa un elenco di sostanze genuine. Sarebbe forse opportuno aggiungere alla parola « prodotti » l'altra « sofisticati ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 1 dice in maniera esplicita « impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge ecc. ». D'altra parte, il senatore Salomone mi fa rilevare che l'aggiunta della parola « sofisticati » potrebbe essere restrittiva.

DI ROCCO. Non insisto.

BRASCHI. Il secondo comma dell'articolo riduce di un terzo la pena se il fatto è commesso per colpa.

Penso che, mentre dobbiamo essere severi con chi viola la legge scientemente, dobbiamo essere indulgenti verso chi, magari per ignoranza, pone in commercio i prodotti sofisticati.

SALARI. Non vedo come si possa ipotizzare il reato colposo nella vendita di questi prodotti.

D'altra parte ammettere il reato colposo in questo caso significa aprire una porta di cui tutti si serviranno, ed il giudice, per pietà, finirà sempre per accettare l'ipotesi colposa.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Indubbiamente, se abbiamo riguardo all'azione di coloro che esercitano il commercio del vino, è difficile ipotizzare il caso colposo, perchè i compratori, i grossisti, in linea generale, sanno benissimo quello che comprano. D'altra parte la sanzione per la messa in vendita non è eccessiva dal punto di vista pecuniario, si tratta di 10 mila lire al quintale, il che è ben differente dalle 100 mila lire.

Ma il caso di colpa si può anche ipotizzare: per esempio un pover'uomo, che gestisce una trattoria, va a comprare del vino, che egli acquista con la convinzione di comprare del vino naturale, vino che poi a sua volta rivende; in tal caso sussisterebbe la colpa.

Se vi debbo dire il mio pensiero, sono però dell'opinione che il secondo comma dell'articolo 4 si debba sopprimere.

MONNI. Io avevo già detto in precedenza che l'articolo 4 del disegno di legge ricalca il disposto dell'articolo 52 del decreto-legge del 1925, che è più completo, perchè nell'articolo 4, nonostante che la materia sia identica, si è soppressa una parola che pure ha la sua importanza. Infatti l'articolo 52 punisce, oltre chi vende, anche chi prepara quei prodotti destinati alla sofisticazione, tanto è che l'articolo 52 dice: « Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita, mette in commercio sostanze o liquidi comunque preparati che siano destinati... è punito... ».

Non potendosi quindi applicare congiuntamente l'articolo del decreto del 1925 e l'arti-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)23^a SEDUTA (28 luglio 1954)

colo 4 di questo disegno di legge, noi dobbiamo esplicitamente far riferimento all'articolo 52 di quel decreto-legge, e facendo riferimento a quell'articolo, non solo chiariamo meglio la materia, ma chiariamo anche meglio la ragione attuale che ci induce ad aggravare la pena.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono due ipotesi diametralmente opposte, perchè l'articolo 1 di questo disegno di legge riproduce esattamente, salvo la questione delle sanzioni, quello che si legge nell'articolo 52, sanzioni, quello che si legge nell'articolo 52, e distingue il caso della preparazione da quello della vendita; l'articolo 4 presuppone invece che sia stato già preparato il vino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la soppressione del secondo comma suggerita dal Guardasigilli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto distillato, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico è punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila. Se il fatto è commesso per colpa la pena è ridotta di un terzo.

S'intende che l'ultima frase viene soppressa in analogia con quanto è stato deciso in occasione dell'esame dell'articolo precedente.

Chi approva l'articolo 5 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

In caso di particolare gravità il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del Prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

BOSIA. Il senatore Spezzano aveva annunciato un emendamento per stabilire la confisca dello stabilimento e delle macchine nei casi gravi. L'onorevole Salomone aveva anch'egli annunciato un emendamento. Sono d'accordo con loro; e vorrei che in taluni casi la chiusura fosse definitiva, perchè temo che, altrimenti, colui che vuole continuare nella sua attività illecita, subisca i suoi 12 mesi di chiusura e poi, in qualche modo, riprenda la sua attività.

SALOMONE. L'emendamento che avevo annunciato è il seguente: al primo comma dell'articolo 6, sostituire le parole: « In casi di particolare gravità il giudice ordina... » con le altre: « Nei casi gravi e in quelli di recidiva il giudice ordina... ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. È sempre ordinata la chiusura in casi di recidiva. La parola « particolare », poi, che potrebbe essere sostituita più tecnicamente dalla parola « rilevante », si informa alla sistematica del Codice. L'articolo 61 del Codice penale, quando parla di aggravanti, aggiunge un aggettivo « rilevante »; pertanto io suggerirei di lasciare la parola « particolare ».

SPEZZANO. Avevo già proposto inizialmente un articolo 6-bis del seguente tenore: « Nei casi di recidiva, che rivestano carattere di particolare gravità, il giudice ordina la confisca dello stabilimento e delle macchine ».

L'ipotesi che faccio io deriva dall'ipotesi che fa il collega Salomone, cioè il caso di colui che per professione abituale fa questo mestiere. Quindi avremmo il caso di particolare gravità accompagnato dalla recidiva; in questo caso non possiamo seguire la pena comune della multa di 100 mila lire e della chiusura

per 12 mesi, perchè abbiamo una recidiva di particolare gravità da parte di uno speculatore di professione, e in tal caso bisogna punirlo più gravemente.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Indubbiamente la recidiva deve essere contemplata dal disegno di legge, nonostante che — i signori avvocati qui presenti me lo insegnano — nel caso di recidiva, ci sia l'articolo 99 del Codice penale il quale dispone che le pene siano aumentate.

Concordo pienamente con quello che vuole il senatore Spezzano, però l'articolo dovrebbe essere a mio avviso modificato nel senso che in caso di recidiva si può ordinare sempre la chiusura, in caso di recidiva reiterata la confisca dello stabilimento.

PETTI. Secondo me bisogna togliere la parola « reiterata » perchè potrebbe farsi questione per stabilire quando si tratti di recidiva reiterata.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una prima volta si incorre nella sanzione, la seconda volta si è recidivi, la terza volta la recidiva è reiterata; con la recidiva semplice le pene sono aggravate, con la recidiva reiterata ulteriormente aggravate.

DI ROCCO. Quando si parla di chiusura dello stabilimento, si intende limitata semplicemente al deposito di vino o anche al deposito di aceto? Io aggiungerei « o di aceto ».

PRESIDENTE. Allora l'articolo 6 dovrebbe essere così formulato:

« In casi di particolare gravità o di recidiva, il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o aceto.

Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca dello stabilimento e delle macchine.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del Prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Toglierei la facoltà di chiusura al Prefetto, perchè questo sarebbe un provvedimento am-

ministrativo che potrebbe essere impugnato qualora il procedimento terminasse con un'assoluzione. Ma non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho dato testè lettura e che risulta dall'accoglimento degli emendamenti dei senatori Spezzano, Salomone, Di Rocco e del Ministro guardasigilli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SALOMONE. Proporrei un articolo 6-bis del seguente tenore: « Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6-bis proposto dal senatore Salomone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SPEZZANO. Se non ci fosse stato l'articolo aggiuntivo del senatore Salomone evidentemente il problema non si sarebbe posto, ma con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo che dice che restano ferme le pene stabilite nel Codice penale, per esclusione si arriverebbe alla conclusione che invece non sono più in vigore le norme di quel decreto-legge del 1925, e poichè in quel decreto-legge vi sono delle norme che noi qui non consideriamo, e che possono essere utili, dobbiamo precisare anche che restano in vigore le norme di quel decreto-legge.

SALOMONE. Questa è la formula consueta: se il reato considerato da questa legge è previsto dal Codice penale, le pene di quest'ultimo se sono maggiori vengono applicate. Per tutte le altre norme, la cui infrazione non è prevista da questo disegno di legge, non c'è alcun bisogno di precisarle, perchè rimangono ferme.

SPEZZANO. Per me precisare che restano ferme le pene maggiori previste dal Codice penale, e non precisare che restano in vita le altre norme, significa che le altre norme decadono. Pertanto proporrei che in sede di coordinamento si aggiunga questa frase alla

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

23ª SEDUTA (28 luglio 1954)

fine dell'articolo: « o da altre disposizioni di legge ».

PRESIDENTE. Ne terremo conto, senatore Spezzano.

SALOMONE. Dichiaro di aderire all'aggiunta proposta dal senatore Spezzano al mio emendamento.

Passiamo all'articolo 7:

Art. 7.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

(È approvato).

CARELLI. Poichè parecchie centinaia di quintali di vino industriale circolano ora nel nostro territorio, dobbiamo dar tempo ai detentori di consegnare il loro prodotto alle distillerie. Proponerei pertanto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Chi entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge consegnerà alle distillerie vino industriale, non sarà passibile delle penalità contemplate dalla presente legge ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione posta dal senatore Carelli è veramente grave e delicata, perchè è noto a tutti che questa fabbricazione di vino industriale fino a questo momento non è stata forse considerata neanche materia di reato. Il vino industriale era entrato praticamente nell'uso comune. Oggi può essere che vi siano grandissime scorte di vino industriale che, in seguito all'entrata in vigore di questa legge, non dovrebbero più esser messe in commercio. Colui che le possiede non se ne può servire, ma, d'altra parte, colui che oggi possiede vino industriale non può essere colpito dalle sanzioni di questa legge, perchè questa non può avere effetto retroattivo. Riterrei opportuna, al riguardo, una disposizione di carattere transitorio, ma non nel senso proposto dall'onorevole Carelli; io direi piuttosto: chiunque detiene vino industriale è tenuto alla denuncia.

CARELLI. Il principio è quello!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Coloro i quali omettano la denuncia divengono passibili anche loro di queste disposizioni, perchè il tenere vino industriale, quando ne sia stata disposta la denuncia, significa compiere l'azione punita dalla legge. Coloro che non lo faranno saranno pertanto colpiti. La denuncia del vino industriale comporta la destinazione di questo alle distillerie.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero dare ancora un chiarimento. Secondo la norma vigente, che è il decreto-legge del 1925, è proibito fare del vino industriale. Ora noi non possiamo mettere in un articolo di legge la parola vino industriale perchè dovremmo definirlo. Quindi chiederei al collega senatore Carelli di non farne niente del suo articolo, anche perchè i detentori di questi vini industriali, con grande probabilità, non denunceranno niente.

CARELLI. Dichiaro di non insistere sul mio articolo aggiuntivo.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli rese necessarie dal coordinamento che è stato effettuato, secondo quanto richiesto da alcuni colleghi, da un comitato composto dal Ministro guardasigilli, dal Ministro dell'agricoltura, dai senatori Salomone, Petti e da me:

Art. 1.

Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica.

Art. 2.

Il Prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

Chi omette la denuncia nel termine stabilito è punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Art. 3.

È punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:

a) uva passa e suoi derivati, nonchè sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

b) sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica;

c) vinelli e vinacce.

Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'articolo 1, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 5.

Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico è punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 6.

In casi di particolare gravità o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.

Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del Prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

Art. 7.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale o da altre disposizioni di legge.

Art. 8.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.